



Copia



COMUNE DI CAVAGLIA'

Provincia di Biella

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22

OGGETTO :

Approvazione del progetto di miglioramento fondiario su appezzamenti destinati a risaia. Estrazione di argilla ex L.R. 69/78 "Coltivazione di cave e torbiere"

L'anno duemilaundici, addì ventinove, del mese di aprile, alle ore ventuno e minuti zero, nella sala convegni di Via Vercellone, n.1, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sono presenti i Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
Borsoi Giancarlo - Presidente	Si
Brizi Mosè - Consigliere Anziano	Si
Morando Alda - Consigliere	Si
Cabrio Matteo - Consigliere	Giust.
Guagliardo Nicola - Consigliere	Si
Nicolello Alessandra - Consigliere	Si
Stomboli Gaetano - Consigliere	Si
Pastore Jarno - Consigliere	Si
Nicolello Gianluigi - Vice Sindaco	Si
Pozzo Luigi - Consigliere	Si
Cabrio Milena - Consigliere	Si
Stella Angelo - Consigliere	Si
Bortolotto Aiassa Augusta - Consigliere	Si
Bertolini Monica - Consigliere	Si
Aiassa Silvio - Consigliere	Si
Scagnolato Lucia - Consigliere	Si
Fariello Tinchì Savina - Consigliere	Si
Totale Presenti:	16
Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Bollea Luisella la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Borsoi Giancarlo nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL PRESIDENTE chiama in trattazione l'argomento spiegando che trattasi di una miglitoria agraria di un fondo agricolo e fa intervenire il Tecnico comunale il quale spiega:

“la legge che disciplina le attività di estrazione di materiali terrosi considera, alla stregua di una coltivazione di cava, qualsiasi intervento di escavazione ove vi sia materiale in esubero non riutilizzabile nel sito oggetto di scavi ivi compresi gli spianamenti e le miglitorie agrarie come quella proposta in argomento.

Questa annessione e' una forma di garanzia a tutela dell'ambiente in quanto prevede il rilascio di un'autorizzazione (L.R. 69/78) sottoposta a verifiche tecniche rigorose e rispettose delle normative geologiche e geomorfologiche del suolo;

A comprova dell'attenzione voluta dal legislatore, l'istanza di “Miglitoria agraria”, deve essere presentata oltre che dal coltivatore diretto, da un soggetto qualificato in grado di comprovare capacità tecnico-amministrative sufficienti per svolgere l'intervento;

Per tale motivo l'istanza e' richiesta dalla ditta “C & G Ambiente con sede in via Torino 22 Roasio (VC);

Il Tecnico spiega che a lavori conclusi, il terreno oggetto di miglitoria agraria, sarà completamente utilizzato come risaia stabile con benefici nella conduzione da parte del coltivatore diretto;

Continua il Tecnico Comunale e in sintonia con quanto detto sopra, certifica che l'istanza e' stata oggetto di conferenze dei servizi presso la Provincia di Biella al cui tavolo hanno partecipato gli enti interessati quali Regione Piemonte, Provincia di Biella, Arpa, ecc. e le cui risultanze risultano le seguenti:

PARERE COORDINATO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

Proponente: **Impresa C & G Ambiente – via Torino, 22 – Roasio (VC)**

Istanza di: **Autorizzazione nuova cava con miglioramento fondiario ex L.R. 22.11.1978 n. 69;**

Loc. C.na S. Giuseppe del Comune di Cavaglià (BI);

Questo Conferenza:

- esaminata l'istanza di autorizzazione ex L.R. 22.11.1978 n. 69 e la documentazione progettuale allegata, inoltrata con nota del Comune di Cavaglià del 29/09/2010 prot. 38817, relativa alla coltivazione della cava mediante bonifica agraria di cui all'oggetto;
- esaminato il verbale della conferenza di servizi ex art. 32, l.r. 44/2000 riunitasi il 05/11/2010;
- vista la nota dell'associazione d'irrigazione Ovest Sesia del 4 novembre 2010, nella quale non si rilevano particolari interferenze tra le strutture irrigue di competenza e gli scavi oggetto di attività di cava
- esaminata la richiesta integrazioni della Conferenza di Servizi del 05/11/2010, trasmessa alla Ditta con nota prot. 46800 del 19/11/10 dell'Amministrazione provinciale di Biella;
- esaminata la documentazione progettuale integrativa trasmessa dal Comune di Cavaglià in data 18/02/2011 prot. n. 7846 per conto della Ditta istante;

esprime parere favorevole all'autorizzazione per la coltivazione della cava di argilla mediante miglioramento fondiario, sita in località Loc. C.na S. Giuseppe del Comune di Cavaglià (BI) ed esercitata dalla ditta C & G Ambiente – via Torino, 22 – Roasio (VC) per anni tre (di cui sei mesi per il recupero ambientale) e per un volume di scavo mc 60.150 (di cui circa 51.000 mc di tout venant) con decorrenza dalla data di entrata in vigore del

provvedimento autorizzativo comunale, alle condizioni di seguito riportate:

1. ai fini della coltivazione della cava:

- 1.1. l'esecuzione dei lavori di coltivazione è autorizzata su parte delle ppcc 76, 104 - foglio n. 6 del n.c.t. del Comune di Cavaglià, come da progetto allegato, composto dai seguenti elaborati:
 - Relazione Tecnica: all. 01 (sett. 2010);
 - Relazione Tecnica integrativa: all. 01 int. (febb. 2011);
 - Elaborato grafico di inquadramento territoriale: all. 02 (sett. 2010);
 - Planimetria di rilievo dello stato attuale dell'area di cava: all. 03 int. (febb. 2011);
 - Planimetria di progetto della cava, evoluzione dei lavori....: all. 04 int. (febb. 2011);
 - Sezioni trasversali di progetto (1-8): all. 05a int. (febb. 2011);
 - Sezioni trasversali di progetto (9-15) e profilo longitudinale: all. 05b int. (febb. 2011);
- 1.2. il terreno vegetale, scoticato per la preparazione dei lavori di estrazione del minerale, sia accantonato in cumuli di altezza massima pari a m 3, siti nelle immediate vicinanze dello scavo, così come indicato negli elaborati progettuali;
- 1.3. la massima profondità di scavo non sia maggiore di quella indicata negli elaborati cartografici allegati all'istanza presentata dalla Ditta. In ogni caso gli scavi devono essere comunque mantenuti almeno 1 m al di sopra della falda freatica;
- 1.4. i lavori di scavo dovranno procedere secondo le fasi di coltivazione previste nella relazione tecnica di progetto, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero;
- 1.5. le scarpate, durante la coltivazione, dovranno presentare inclinazione non superiore a 30° sessagesimali;
- 1.6. dovrà essere garantito il drenaggio delle acque meteoriche tramite gli accorgimenti previsti dal progetto approvato;
- 1.7. durante i lavori di coltivazione e recupero i mezzi dovranno essere adeguatamente puliti dal fango e dal terriccio prima dell'ingresso nella Strada Comunale Valle d'Oca, così come previsto al punto 2 della relazione tecnica integrativa. Inoltre la Ditta istante dovrà provvedere, a sue spese, alla pulitura delle strade pubbliche nel caso in cui sia accertato che i mezzi di cava non abbiano effettuato la dovuta pulizia dei pneumatici;
- 1.8. le opere di adeguamento della viabilità ed il sistema di pulitura dei mezzi in uscita sulle strade di uso pubblico, previsti in progetto, siano realizzati prima dell'inizio della coltivazione mineraria;
- 1.9. dovrà essere garantito il funzionamento della rete e dei manufatti irrigui durante l'intera coltivazione, senza alcuna interruzione, compresa la funzionalità e percorribilità delle strade interpoderali;
- 1.10. la Ditta esecutrice dei lavori dovrà farsi carico e provvedere all'immediata riparazione degli eventuali danni alle strutture esistenti (strade, manufatti idraulici, rivestimenti, attraversamenti irrigui ecc.), nonché alla manutenzione periodica della strada interpoderale;
- 1.11. oltre ai capisaldi previsti in progetto, siano messi in opera picchetti di cantiere per delimitare le aree di intervento previste in ogni fase;
- 1.12. dovrà essere preventivamente concordata con l'Associazione Irrigua Ovest Sesia ogni modifica, anche provvisoria, alla rete irrigua e/o ai manufatti;
- 1.13. per quanto non contemplato la coltivazione dovrà avvenire come da progetto presentato purché non in contrasto con le prescrizioni contenute nel presente parere;

2. ai fini del recupero ambientale:

- 2.1. al termine della coltivazione dei singoli lotti il piazzale di cava risultante venga riutilizzato a fini agricoli, stendendo una coltre di terreno vegetale della potenza minima di 0,30 m e sia preparato per le successive semine o impianti;
- 2.2. i lavori di recupero ambientale dovranno essere realizzati immediatamente dopo la coltivazione di ogni lotto, in modo tale che ogni singolo lotto sia recuperato contestualmente all'inizio del successivo, così come illustrato negli elaborati progettuali;
- 2.3. vengano eseguite tutte le operazioni di preparazione per le successive semine e/o piantagioni (lavorazioni, ammendamenti, concimazioni, preparazione di buche per

- l'impianto ecc.);
- 2.4. al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi previsti ai punti precedenti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie (tecnica del sovescio) per un anno dalla scadenza dell'autorizzazione e del recupero ambientale;
 - 2.5. le scarpate di cava a fine recupero, dovranno essere sistemate con andamento regolare ed in perfette condizioni di stabilità, con inclinazione non superiore a 20° sessagesimali, come previsto dall'art. 8 delle norme di D.P.A.E.;
 - 2.6. qualora al termine dei lavori di recupero dell'area di cava i terreni oggetto dell'intervento, pur ritornando agricoli, non possano essere più irrigati in quanto le quote finali non consentano lo scarico delle acque, dovrà essere riconosciuto all'Associazione Ovest Sesia l'onere dovuto all'estromissione dal Catasto Consortile;
 - 2.7. per quanto non compreso nelle descritte prescrizioni le opere di recupero ambientale siano attuate secondo le modalità espressamente indicate nel progetto presentato.
3. In esecuzione del disposto dell'art. 7 comma III L.R. 69/78 si ritiene che l'importo della cauzione o garanzia fidejussoria o assicurativa sia fissato in € 67.748,00 (valore calcolato secondo i parametri di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 31 maggio 2010, n. 15-126).
- 3.1. la Ditta esercente potrà richiedere la liberazione di parte della garanzia fidejussoria assicurativa, a dimostrazione del completo recupero di una parte della cava e previa verifica favorevole, da parte dell'Amministrazione Comunale, delle opere di recupero e/o reimpianto;
 - 3.2. Ai sensi della sopraccitata d.g.r. del 31 maggio 2010, n. 15-126, al fine di garantire l'efficacia dei contratti fidejussori o assicurativi stipulati a tutela della realizzazione degli interventi di recupero ambientale, gli stessi dovranno contenere le seguenti specifiche:
 - 3.2.1. l'estinzione del contratto fidejussorio dovrà avvenire solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario (l'Amministrazione comunale) che comunque non potrà avvenire prima di 12 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di recupero;
 - 3.2.2. esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
 - 3.2.3. obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fideiussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fideiussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - 3.2.4. obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fideiussore in merito al pagamento stesso;

Le suddette polizze assicurative o fidejussorie devono essere richieste dall'Amministrazione comunale e devono essere presentate dalla Società richiedente l'autorizzazione, prima dell'adozione formale della stessa.

4. **La Ditta C & G Ambiente – via Torino, 22 – Roasio (VC) è tenuta al pagamento delle tariffe relative al diritto di escavazione al Comune di Cavaglià ed alla Regione Piemonte, secondo le modalità previste dalla vigente normativa regionale.**

PRESCRIZIONI GENERALI

- a) In merito alla conduzione dei lavori di coltivazione:
 - 1) l'imprenditore, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori è tenuto a presentare denuncia di esercizio all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava ed al Settore Lavori Pubblici e Protezione Civile - Servizio Difesa del Suolo, Protezione Civile e Attività Estrattive della Provincia di Biella ai sensi degli artt. 24 e 28 del D.P.R. 09/04/1959, n. 128, così come modificati dall'art. 20 del D. lvo 25/11/1996, n. 624. In allegato alla suindicata denuncia di esercizio il datore di lavoro dovrà inviare

al Settore Lavori Pubblici e Protezione Civile – Servizio Difesa del Suolo, Protezione Civile e Attività Estrattive della Provincia di Biella il “Documento di Sicurezza e Salute” (D.S.S.) di cui all'art 6 del D. lgs 624/1996. In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il titolare deve provvedere a quanto disposto dall'art. 9 del citato D. lgs 624/1996 ed a predisporre un “D.S.S. coordinato” da trasmettersi anch'esso in allegato alla citata denuncia di esercizio;

- 2) il richiedente metta in atto tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie di uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. 128/1959, e provveda alla delimitazione dell'intera area di cava con idonea recinzione e/o cartelli ammonitori previsti degli artt. 46 e 114 del medesimo D.P.R. 128. La frequenza e sistemazione dei cartelli ammonitori dovrà essere tale da evidenziare chiaramente l'approssimarsi dell'area di cava da qualunque lato;
 - 3) siano fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 23 L.R. 69/1978 in materia di polizia mineraria e i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile;
 - 4) in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute agli impianti fissi e mobili ed agli automezzi operanti in cava, la ditta esercente è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno” ed a quelli prescritti a seguito della zonizzazione del territorio comunale; la ditta è inoltre tenuta al rispetto del Decreto Legislativo 15.08.1991 n. 277 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.
- b) Si fa presente che l'autorizzazione di cava, ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978, costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente. Pertanto l'Amministrazione Comunale in fase di nuova stesura del P.R.G. dovrà provvedere a inserire le aree estrattive nello strumento urbanistico.

PRENDE la parola il Consigliere Bortolotto Aiassa Augusta della lista “Cavaglià per tutti” fa notare alcune incongruenze tra la relazione della conferenza dei servizi e dice che viene meno l'intento dichiarato con scrittura privata in data 19.08.2010 dal proprietario del fondo (vedi allegato alla votazione facente parte integrante e sostanziale del presente atto) Allegato 1;

PRENDE la parola il Consigliere Scagnolato Lucia della lista “Sviluppo e trasparenza per Cavaglià” espone le sue perplessità che vengono in seguito indicate nella relazione allegata (vedi dichiarazioni di voto allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale) Allegato 2;

IL PRESIDENTE pone in votazione la proposta di delibera così come presentata;

ATTESO che l'adozione del presente atto rientra tra le competenze consiliari ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera H del Dlgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i;

PRESO ATTO del parere tecnico favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 11, astenuti n. 0, contrari n. 5 (i consiglieri comunali Bortolotto Aiassa Augusta, Bertolini Monica, Aiassa Silvio, Scagnolato Lucia e Fariello Tinchi Savina con dichiarazioni di voto allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale);

D E L I B E R A

- 1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di approvare, così come approva, il miglioramento fondiario mediante coltivazione della cava (L.R. 69/78) di argilla nei terreni in località Loc. C.na S. Giuseppe del Comune di Cavaglià (BI) ed esercitata dalla ditta C & G Ambiente – via Torino, 22 – Roasio (VC) per anni tre (di cui sei mesi per il recupero ambientale) e per un volume di scavo mc 60.150 (di cui circa 51.000 mc di tout venant) con decorrenza dalla data di entrata in vigore del provvedimento autorizzativo comunale,

alle condizioni di seguito riportate:

ai fini della coltivazione della cava:

- 1.14. l'esecuzione dei lavori di coltivazione è autorizzata su parte delle ppcc 76, 104 - foglio n. 6 del n.c.t. del Comune di Cavaglià, come da progetto allegato, composto dai seguenti elaborati:
 - Relazione Tecnica: all. 01 (sett. 2010);
 - Relazione Tecnica integrativa: all. 01 int. (febr. 2011);
 - Elaborato grafico di inquadramento territoriale: all. 02 (sett. 2010);
 - Planimetria di rilievo dello stato attuale dell'area di cava: all. 03 int. (febr. 2011);
 - Planimetria di progetto della cava, evoluzione dei lavori...: all. 04 int. (febr. 2011);
 - Sezioni trasversali di progetto (1-8): all. 05a int. (febr. 2011);
 - Sezioni trasversali di progetto (9-15) e profilo longitudinale: all. 05b int. (febr. 2011);
- 1.15. il terreno vegetale, scoticato per la preparazione dei lavori di estrazione del minerale, sia accantonato in cumuli di altezza massima pari a m 3, siti nelle immediate vicinanze dello scavo, così come indicato negli elaborati progettuali;
- 1.16. la massima profondità di scavo non sia maggiore di quella indicata negli elaborati cartografici allegati all'istanza presentata dalla Ditta. In ogni caso gli scavi devono essere comunque mantenuti almeno 1 m al di sopra della falda freatica;
- 1.17. i lavori di scavo dovranno procedere secondo le fasi di coltivazione previste nella relazione tecnica di progetto, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero;
- 1.18. le scarpate, durante la coltivazione, dovranno presentare inclinazione non superiore a 30° sessagesimali;
- 1.19. dovrà essere garantito il drenaggio delle acque meteoriche tramite gli accorgimenti previsti dal progetto approvato;
- 1.20. durante i lavori di coltivazione e recupero i mezzi dovranno essere adeguatamente puliti dal fango e dal terriccio prima dell'ingresso nella Strada Comunale Valle d'Oca, così come previsto al punto 2 della relazione tecnica integrativa. Inoltre la Ditta istante dovrà provvedere, a sue spese, alla pulitura delle strade pubbliche nel caso in cui sia accertato che i mezzi di cava non abbiano effettuato la dovuta pulizia dei pneumatici;
- 1.21. le opere di adeguamento della viabilità ed il sistema di pulitura dei mezzi in uscita sulle strade di uso pubblico, previsti in progetto, siano realizzati prima dell'inizio della coltivazione mineraria;
- 1.22. dovrà essere garantito il funzionamento della rete e dei manufatti irrigui durante l'intera coltivazione, senza alcuna interruzione, compresa la funzionalità e percorribilità delle strade interpoderali;
- 1.23. la Ditta esecutrice dei lavori dovrà farsi carico e provvedere all'immediata riparazione degli eventuali danni alle strutture esistenti (strade, manufatti idraulici, rivestimenti, attraversamenti irrigui ecc.), nonché alla manutenzione periodica della strada interpoderale;
- 1.24. oltre ai capisaldi previsti in progetto, siano messi in opera picchetti di cantiere per delimitare le aree di intervento previste in ogni fase;
- 1.25. dovrà essere preventivamente concordata con l'Associazione Irrigua Ovest Sesia ogni modifica, anche provvisoria, alla rete irrigua e/o ai manufatti;
- 1.26. per quanto non contemplato la coltivazione dovrà avvenire come da progetto presentato purché non in contrasto con le prescrizioni contenute nel presente parere;

ai fini del recupero ambientale:

- 4.1. al termine della coltivazione dei singoli lotti il piazzale di cava risultante venga riutilizzato a fini agricoli, stendendo una coltre di terreno vegetale della potenza minima di 0,30 m e sia

- preparato per le successive semine o impianti;
- 4.2. i lavori di recupero ambientale dovranno essere realizzati immediatamente dopo la coltivazione di ogni lotto, in modo tale che ogni singolo lotto sia recuperato contestualmente all'inizio del successivo, così come illustrato negli elaborati progettuali;
 - 4.3. vengano eseguite tutte le operazioni di preparazione per le successive semine e/o piantagioni (lavorazioni, ammendamenti, concimazioni, preparazione di buche per l'impianto ecc.);
 - 4.4. al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi previsti ai punti precedenti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie (tecnica del sovescio) per un anno dalla scadenza dell'autorizzazione e del recupero ambientale;
 - 4.5. le scarpate di cava a fine recupero, dovranno essere sistemate con andamento regolare ed in perfette condizioni di stabilità, con inclinazione non superiore a 20° sessagesimali, come previsto dall'art. 8 delle norme di D.P.A.E.;
 - 4.6. qualora al termine dei lavori di recupero dell'area di cava i terreni oggetto dell'intervento, pur ritornando agricoli, non possano essere più irrigati in quanto le quote finali non consentano lo scarico delle acque, dovrà essere riconosciuto all'Associazione Ovest Sesia l'onere dovuto all'estromissione dal Catasto Consortile;
 - 4.7. per quanto non compreso nelle descritte prescrizioni le opere di recupero ambientale siano attuate secondo le modalità espressamente indicate nel progetto presentato.

In esecuzione del disposto dell'art. 7 comma III L.R. 69/78 si ritiene che l'importo della cauzione o garanzia fidejussoria o assicurativa sia fissato in € 67.748,00 (valore calcolato secondo i parametri di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 31 maggio 2010, n. 15-126).

- 4.8. la Ditta esercente potrà richiedere la liberazione di parte della garanzia fidejussoria assicurativa, a dimostrazione del completo recupero di una parte della cava e previa verifica favorevole, da parte dell'Amministrazione Comunale, delle opere di recupero e/o reimpianto;
- 4.9. Ai sensi della sopraccitata d.g.r. del 31 maggio 2010, n. 15-126, al fine di garantire l'efficacia dei contratti fideiussori o assicurativi stipulati a tutela della realizzazione degli interventi di recupero ambientale, gli stessi dovranno contenere le seguenti specifiche:
 - 4.9.1. l'estinzione del contratto fidejussorio dovrà avvenire solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario (l'Amministrazione comunale) che comunque non potrà avvenire prima di 12 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di recupero;
 - 4.9.2. esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
 - 4.9.3. obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fideiussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fideiussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - 4.9.4. obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fideiussore in merito al pagamento stesso;

Le suddette polizze assicurative o fidejussorie devono essere richieste dall'Amministrazione comunale e devono essere presentate dalla Società richiedente l'autorizzazione, prima dell'adozione formale della stessa.

La Ditta C & G Ambiente – via Torino, 22 – Roasio (VC) è tenuta al pagamento delle tariffe relative al diritto di escavazione al Comune di Cavaglià ed alla Regione Piemonte, secondo le modalità previste dalla vigente normativa regionale.

PRESCRIZIONI GENERALI

- c) In merito alla conduzione dei lavori di coltivazione:
 - 5) l'imprenditore, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori è tenuto a presentare

denuncia di esercizio all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava ed al Settore Lavori Pubblici e Protezione Civile - Servizio Difesa del Suolo, Protezione Civile e Attività Estrattive della Provincia di Biella ai sensi degli artt. 24 e 28 del D.P.R. 09/04/1959, n. 128, così come modificati dall'art. 20 del D. lvo 25/11/1996, n. 624. In allegato alla suindicata denuncia di esercizio il datore di lavoro dovrà inviare al Settore Lavori Pubblici e Protezione Civile - Servizio Difesa del Suolo, Protezione Civile e Attività Estrattive della Provincia di Biella il "Documento di Sicurezza e Salute" (D.S.S.) di cui all'art 6 del D. lgs 624/1996. In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il titolare deve provvedere a quanto disposto dall'art. 9 del citato D. lgs 624/1996 ed a predisporre un "D.S.S. coordinato" da trasmettersi anch'esso in allegato alla citata denuncia di esercizio;

- 6) il richiedente metta in atto tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie di uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. 128/1959, e provveda alla delimitazione dell'intera area di cava con idonea recinzione e/o cartelli ammonitori previsti degli artt. 46 e 114 del medesimo D.P.R. 128. La frequenza e sistemazione dei cartelli ammonitori dovrà essere tale da evidenziare chiaramente l'approssimarsi dell'area di cava da qualunque lato;
- 7) siano fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 23 L.R. 69/1978 in materia di polizia mineraria e i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile;
- 8) in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute agli impianti fissi e mobili ed agli automezzi operanti in cava, la ditta esercente è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ed a quelli prescritti a seguito della zonizzazione del territorio comunale; la ditta è inoltre tenuta al rispetto del Decreto Legislativo 15.08.1991 n. 277 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.

Si fa presente che l'autorizzazione di cava, ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978, costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente, che però il Consiglio comunale con l'approvazione della presente, non concretizzerà in quanto lo scopo prioritario risulta essere una miglioria agraria senza variazione di destinazione d'uso del suolo che ritornerà ad essere quella attuale (Agricola);

La ditta C & G Ambiente - via Torino, 22 - Roasio (VC) prima dell'attivazione della miglioria fondiaria dovrà sottoscrivere apposita convenzione in relazione al mantenimento e alla regolazione della strada comunale di accesso al sito.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, per quanto di competenza esprime

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
(F.to Marchetti geom. Claudio)

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Giancarlo Borsoi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Bollea Luisella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per quindici giorni consecutivi dal 13 GIU. 2011 al 28 GIU. 2011.

Cavaglià, li 13 GIU. 2011



IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA
(Laura Cignetti)

DIVENUTA ESECUTIVA

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

In data _____, per la decorrenza dei termini di cui all'articolo 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000

Cavaglià, li _____



IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA
(Laura Cignetti)

Copia conforma all'originale.

Cavaglià, li 13 GIU. 2011



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Bollea Luisella)